DELIBERAZIONE n. 29/2010/PAR

Repubblica Italiana

la

Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Molise

nell'adunanza del 9 aprile 2010

composta dai magistrati:

avv. Mario Casaccia Presidente

dott. Silvio Di Virgilio Consigliere, relatore

dott. Gennaro Di Cecilia Primo referendario, relatore

dott. Luigi Di Marco Referendario, relatore

VISTO l'art.100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R. D.

del 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n.20 recante disposizioni in materia di

giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

VISTO il Regolamento n.14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di

controllo della Corte dei Conti, approvato con delibera dalle Sezioni

Riunite della Corte dei Conti in data 16 giugno 2000 e successive

modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata

nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri

generali per l'esercizio dell'attività consultiva e successive modificazioni

ed integrazioni intervenute con la Deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR

del 4 giugno/3 luglio 2009;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Comune di Casacalenda (CB)

con nota n.1196 del 9 marzo 2010, pervenuta a questa Sezione in pari

data e registrata al prot. n. 529/15/PAR;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n.

6/Pres/2010 del 26 marzo 2010 che ha fissato per il giorno 9 aprile 2010

la convocazione del Collegio per l'adunanza della Sezione;

Udita la relazione orale svolta dai Magistrati relatori;

RITENUTO IN FATTO

Il Comune di Casacalenda (CB) ha richiesto un articolato parere in merito

alla applicabilità ai tributi locali delle norme (art. 3 D.L. 23 ottobre 2008

n. 162 convertito dalla legge 22 dicembre 2008 n.201) che dispongono la

definizione agevolata della regolarizzazione dei versamenti tributari

sospesi a seguito del sisma che il 31 ottobre 2002 colpì il territorio della

provincia di Campobasso.

Il Comune di Casacalenda è ricompreso nel predetto territorio e le

persone fisiche, ivi residenti alla data del sisma, sono destinatarie della

sospensione dei termini, relativi agli adempimenti ed ai versamenti

tributari, disposta con decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze

del 14 e e15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003. Il termine di

scadenza della predetta sospensione è stato, da ultimo, differito al 30

giugno 2008, ai sensi dell'art. 6-ter del D.L. 31 dicembre 2007, n.248,

convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Ciò premesso il Comune chiede:

DELIBERAZIONE N.29/2010/PAR Sezione controllo Molise 2

- a) Se la predetta norma che dispone la definizione agevolata dei tributi sospesi si applica anche ai tributi locali;
- b) Se, risolta positivamente la prima domanda, i Comuni possono accedere,
 e in che modo, al fondo previsto dall'art. 6, comma 4-bis del D.L.29
 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28
 gennaio 2009, n.2;
- c) Se la definizione agevolata, che prevede un abbattimento del 60%, doveva essere richiesto entro il 16 ottobre 2009 ovvero il Comune possa provvedere d'ufficio;
- d) Se la definizione agevolata, (abbattimento), ricomprende anche i tributi precedenti al 2002 ma con scadenza, ai fini del versamento, nel periodo di sospensione..

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare, secondo quanto già evidenziato in preambolo, va rilevato che l'art.7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003, n.131 (in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative) ha investito le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti di funzioni "consultive", da esercitarsi attraverso pareri espressi in materia di contabilità pubblica su richieste provenienti da Regioni e, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali se istituito o direttamente, da Comuni, Province e Città metropolitane.

In materia è intervenuta la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione del 27 aprile 2004, che ha determinato gli indirizzi ed i criteri generali applicativi della disposizione sopra citata, fissando i requisiti indispensabili di carattere soggettivo (elencazione

degli enti richiedenti e provenienza dall'organo di rappresentanza dei medesimi) ed oggettivo (attinenza con le materie della contabilità pubblica e carattere generale ed astratto della questione da affrontare) entro i quali le Sezioni Regionali di controllo possono esercitare detta funzione, sempreché la manifestazione di giudizio espressa non interferisca su specifiche fattispecie concrete nelle quali potrebbero pronunciarsi, nell'ambito della loro competenza, altri organi, quali, ad esempio, la Procura regionale o la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti.

Peraltro la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 4giugno/3 luglio 2009, ha riesaminato la pronuncia del 2004 modificando ed integrando tali indirizzi e criteri generali, cui è seguita la lettera del Presidente della Corte dei conti del 28 settembre 2009, pervenuta il 30 settembre 2009 e registrata al prot. n. 3151/15/PAR contenente ulteriori indicazioni procedurali riferite alla funzione consultiva attribuita alla Corte.

Con riferimento alla richiesta di parere in esame va prioritariamente esaminata la questione della sua ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, attesone il perspicuo carattere di pregiudizialità.

Con riferimento al primo aspetto, si evidenzia che la richiesta proviene da un soggetto pubblico legittimato, quale il Comune, ricompreso nell'elenco di quelli che possono sollecitare l'esercizio della funzione consultiva della Corte, come disposto dalla legge attuativa dinanzi richiamata, ed in modo eccezionalmente diretto, non essendo ancora

operante in Regione il Consiglio delle Autonomie locali (7, co.8, della Legge 5 giugno 2003, n.131).

Analoga legittimazione va riconosciuta alla persona fisica del proponente o sottoscrittore, vale a dire il Sindaco, soggetto investito della rappresentanza istituzionale dell'Ente locale (ai sensi dell'art.50, co.2, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267).

Sotto il secondo profilo questa Sezione ritiene che la questione rientri nell'ambito della materia della contabilità pubblica che la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n.5/2006, ha definito "quale attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli".

Nel caso di specie, la problematica proposta incide sulla formazione e gestione del bilancio dell'ente, oltre a rivestire sicuro 'carattere generale" in quanto diretta ad ottenere indicazioni relative alla corretta interpretazione ed applicazione di norme valide *erga omnes* per tutti gli enti locali terremotati.

Pur tuttavia la pronuncia, anche se non interferisce, almeno apparentemente, con alcun altro instaurato o instaurando giudizio civile o amministrativo, compreso quello di responsabilità, esige una strutturazione o articolazione in quanto la materia affrontata non si sottrae a profili di parziale inammissibilità nei termini di seguito precisati, essendo suscettibile oltre che del potere di accertamento tributario

esercitato dagli Enti locali (o dalle competenti Agenzie fiscali) anche del controllo giurisdizionale del Giudice tributario (o dell'A.G.O. per i crediti di natura non tributaria, come nel caso di tariffe o canoni e di contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi; cfr. art. 2-bis, D.L. 23/10/2008, n. 162).

Venendo al merito della richiesta questa Sezione deve osservare che la questione principale oggetto del parere è stata in parte esaminata e risolta dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in sede consultiva con il parere - che questa Sezione ritiene di condividere - n. 39/2008/S.R./Cons. del 3 dicembre 2008 in relazione ad identica fattispecie, ancorché disciplinata da norme diverse, per i comuni interessati da eventi sismici e vulcanologici verificatisi nel territorio della provincia di Catania e destinatari di identica sospensione disposta con decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze del 14 novembre 2002, anche in riferimento agli obblighi di natura tributaria richiamati dall'art. 1, co. 1011, della L. 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

Infatti né i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 e 15 novembre 2002 con i quali è stata disposta la sospensione temporanea dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, né nei successivi provvedimenti con i quali è stata disposta la proroga della sospensione (cfr. da ultimo art.6-ter/comma 1 D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n.31), né le norme recate dal D.L. 185/2008 già citato, che estendono ai soggetti individuati nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze le disposizioni

agevolatrici di cui alla legge 162/2008, hanno previsto alcuna distinzione tra tributi statali e tributi locali. Pertanto, così come ritenuto dalle SS.RR. della Corte dei Conti per la Regione Sicilia, "il tenore letterale di tali norme nonché la loro ratio (consistente nell'approntare temporaneamente, in via generale, misure agevolative in materia di adempimenti tributari in favore dei soggetti residenti in zone interessate da eventi calamitosi di particolare gravità) inducono questa Sezione a ritenere che la definizione agevolata dei tributi sospesi a seguito del sisma si applica anche ai tributi locali".

Del resto, come ricordato dal Comune richiedente, la stessa applicabilità delle disposizioni di sospensione recate dai DD.MM. 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003 era stata estesa in modo adesivo ai tributi locali (v. nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio Federalismo Fiscale - Reparto V, n. 28990/2002-DPF/Uff. del 12/12/2002).

La positiva soluzione del primo quesito comporta analoga risposta al secondo circa la possibilità per i Comuni interessati di accedere al Fondo di cui all'art.6, co. 4-ter del D.L. 185/2008, atteso che il legislatore ha previsto apposita copertura finanziaria a fronte della definizione agevolata dei tributi sospesi; agevolazione che, diversamente opinando, traslerebbe il mancato gettito tributario in un onere posto a carico dei Comuni. Le modalità di accesso al fondo non costituiscono, ovviamente, principi di diritto e la loro fissazione rientra nella sfera della c.d. riserva di amministrazione, di specifica competenza del Ministero investito del relativo potere (Ministero dell'Economia e delle Finanze).

La lettura sistematica delle norme consente di rispondere al terzo quesito.

L'art. 6, comma 4-bis, del D.L. 185/2008 ha previsto l'estensione delle disposizioni contenute nell'art.3 del D.L.162/2008, concernenti la definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici del 1997, nei confronti dei soggetti interessati residenti o aventi domicilio nei territori della provincia di Campobasso maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002.

In particolare, le disposizioni inserite nell'art. 2 del D.L. n. 162/2008, convertito con modificazioni nella L. 22/12/2008, n. 201, hanno disciplinato le modalità e stabilito i termini di scadenza per la definizione della propria posizione relativa al periodo interessato, prevedendo che l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo, o per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, venisse corrisposto mediante versamento in centoventi rate mensili di pari importo da effettuare entro il 16 di ciascun mese a decorrere da giugno 2009.

Va ricordato che detto termine è stato successivamente prorogato al 16 ottobre 2009 dall'art. 25, comma 5-bis del D.L.78/2009, nel testo aggiunto in sede di conversione in L. 3/8/2009, n. 102, entro il quale eseguire i versamenti e gli adempimenti previsti per le scadenze relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre senza alcuna maggiorazione, sanzione e senza interesse.

Dalla lettera di quest'ultima norma è anche possibile ricavare che l'onere e il mancato versamento delle somme dovute per la definizione della

posizione non determina, ai sensi del comma 4, l'inefficacia della definizione stessa, bensì l'applicazione delle sanzioni o degli interessi previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Invero, come avviene per analoghi istituti giuridici di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti (per tutti, vedi i rimedi allestiti dagli artt. 8, 9, 12, 15 e 16 della L. 27/12/2002, n. 289), vale a dire i cc.dd. "condoni", l'adesione manifestata dal contribuente nei confronti della possibilità di avvalersi della definizione agevolata delle vicende tributarie introdotta dal legislatore si deve ritenere irrevocabile ed irretrattabile una volta esplicitata, secondo l'approdo ermeneutico che trova conforto nella autorevole giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civile, Sezione Tributaria, 10 settembre 2004, n. 18278).

A corroborare tale interpretazione sovviene il rinvenimento di ulteriori disposizioni rivolte espressamente al recupero delle somme non corrisposte alle prescritte scadenze mediante iscrizioni a ruolo formati dalle Amministrazioni fiscali a titolo definito (art. 14 del D.P.R. 29/9/1973, n. 602 e art. 24 del D. Lgs. n. 26/2/1999, n. 46) ovvero, per le somme già iscritte a ruolo, attraverso la riscossione coattiva delle rate non pagate (art. 4 D.L. n. 162/2008).

Più articolato si presenta il quesito indicato nella lettera c), seppur le questioni sollevate possono essere affrontate congiuntamente per l'intima connessione oggettiva.

Preliminarmente, la Sezione ritiene che sia indispensabile l'atto d'impulso del contribuente, che deve avvenire mediante la presentazione della domanda di definizione agevolata della posizione vantata, nonostante le

disposizioni di legge pongano maggiore risalto al momento del versamento dell'ammontare dovuto dei tributi ed alla mera comunicazione delle *modalità* e dei dati relativi alla definizione.

Ciò emerge non solo in modo perspicuo dal tenore letterale dell'art. 5 del D.L. n. 162/2008 secondo cui: "I soggetti che si avvalgono della definizione tributaria comunicano, con apposito modello, da approvarsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, le modalità ed i dati relativi alla definizione. Nel medesimo provvedimento è stabilito anche il termine di presentazione del modello" (modello che è stato approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 aprile 2009).

Ma, soprattutto, si ricava dalla tradizionale e generale teoria del diritto, condivisa in giurisprudenza e in dottrina, che esalta l'aspetto "funzionale" del contenuto delle dichiarazioni provenienti dai soggetti di diritto, secondo cui la domanda costituisce una intenzione dispositiva di interessi o manifestazione di volontà diretta a costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici di natura sostanziale e tributaria, vale a dire avente valore negoziale di diritto privato e, come tale, produttiva di effetti; domanda che si distingue nettamente dalle mere dichiarazioni o esternazioni di scienza e di giudizio di carattere tributario, rivestenti natura non dispositiva, modificabili ed emendabili (come, ad esempio, le dichiarazioni annuali dei redditi o le dichiarazioni di successione), i cui effetti e le finalità – a prescindere dalle ipotesi delle "opzioni" - si limitano a profili squisitamente fiscali, ricognitivi di eventi passati o di meri atti, costituendo un momento dell'iter procedimentale volto

all'accertamento dell'obbligazione tributaria attraverso l'acquisizione di informazioni, l'agevole controllo automatizzato, la trasparenza e il rapido accertamento e definizione del rapporto col contribuente, ecc.....(per tutte, Cass., Sez. Tributaria, 21/12/2004, n. 23719).

Per quanto attiene al termine finale entro il quale occorreva presentare la domanda di definizione (16/10/2009), va premesso che l'interpretazione della sua "natura" giuridica deve essere condotta con i metodi offerti dalle regole di ermeneutica giuridica dettate dalle disposizioni preliminari al codice civile (art. 12), accordando preminente importanza al sistema di interpretazione letterale e, in via sussidiaria, ai criteri storico, logico e sistematico che operano solo quando la lettera dia adito a dubbi, di modo che occorra ricercare quale sia stata la precisa intenzione del legislatore (giurisprudenza costante: Corte di cassazione 12 giugno 1963, n. 1568; 5 ottobre 1964, n. 2014; 3 maggio 1967, n. 836; 28 agosto 1979,. n. 4699; 13 novembre 1979, n. 5901; 21 febbraio 1980, n. 155; 11 gennaio 1983, n. 190; 17 novembre 1993, n. 11359).

Orbene, fatta salva in ogni caso l'interpretazione giudiziale – vale a dire distinta secondo i soggetti che la compiono – riservata in modo definitivo al Giudice tributario nell'ambito devoluto alla sua giurisdizione, ai sensi del disposto dell'art. 2 del D.Lgs. n°546/92, nel testo recentemente ampliato a seguito della normativa sopravvenuta contenuta nell'art. 12, co. 2, della L. 28/12/2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), il risultato di una valutazione complessiva per così dire "dottrinale" conduce a rilevare che le norme in esame (art. 2 del D.L. n. 162/2008, convertito con modificazioni nella L. 22/12/2008, n. 201 e art. 25,

comma 5-bis del D.L.78/2009, nel testo aggiunto in sede di conversione

in L. 3/8/2009, n. 102) non qualificano espressamente la natura giuridica

del termine stesso come perentorio, ne' comminano sanzioni o

preclusioni in caso di suo mancato rispetto; ne potrebbe derivare,

pertanto, il carattere meramente ordinatorio del termine.

Deve sottolinearsi, per contro, che secondo il consolidato e nomofilattico

orientamento della Corte di Cassazione, alla perentorietà di un termine

non ostano ne' l'inespressa indicazione in tal senso ne' la mancata

comminatoria di specifiche sanzioni in caso di suo mancato rispetto,

dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato

normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che

adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza

(ex multis, Cass., Sez. 5, n. 4150/2009).

Dovendo superare il profilo letterale della legge, che non agevola certo la

sua compiuta interpretazione, si imporrebbe l'applicazione di un criterio

sussidiario volto alla ricerca di significato logico-sistematico del vero

contenuto e dello scopo o finalità cui essa mira.

La Sezione, pertanto, è indotta a ritenere che il termine in discussione

non abbia marcata natura perentoria e sia, quindi, stabilito a pena di

decadenza, ma piuttosto rivesta carattere ordinatorio o meramente

acceleratorio, giustificandosi la sua previsione soprattutto ai fini di una

ordinata e corretta organizzazione interna dalla Pubblica Amministrazione

nell'innegabile e legittimo interesse di definire il relativo procedimento di

accertamento e di riscossione dei tributi sospesi.

Depongono per tale opzione ermeneutica le seguenti considerazioni:

DELIBERAZIONE N.29/2010/PAR Sezione controllo Molise 12

1. il significato che si deduce dal dato letterale e la previsione di puntuale e completo corredo recuperatorio - attraverso la formazione di ruoli nel caso di mancato pagamento spontaneo - sanzionatorio e risarcitorio (nel limite degli interessi), tranne nei casi di versamento entro il 16/10/2009, per le ipotesi, appunto, di ritardato versamento delle singole rate mensili e costanti rispetto alla scadenza periodica prevista (il giorno 16 di ciascun mese a decorrere dal giugno del 2009), come dianzi precisato;

2. il regime fiscale di particolare favore, espressione di principi di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), previsto per i soggetti già duramente colpiti da calamità naturali (riduzione al quaranta per cento dell'ammontare complessivo di ciascun tributo o contributo), di carattere sicuramente derogatorio ed eccezionale rispetto alle norme che regolano l'intero sistema del prelievo tributario informandosi a principi di rango costituzionale (art. 53 Cost);

3. la finalità o la ratio essenzialmente diversa rispetto ad altre misure adottate per la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti (c.d. condono tributario), nelle quali il termine può anche assumere natura delle particolari di perentoria а causa esigenze carattere prevalentemente generale cui il rimedio è di regola rivolto, sottese spesso a diverse logiche: di liberare risorse economiche ed ottenere un'immediata liquidità per le casse erariali statali o degli enti locali; di disporre delle risorse umane dell'Amministrazione finanziaria per destinarle ad attività non riguardanti l'accertamento tributario; ad aspetti deflattivi e decongestionanti il contenzioso tributario (estinguendo quelli pendenti o impedendone l'insorgere di altri), a volte complesso, defatigante e dall'esito incerto (cfr., ex multis, Cass. civ., nn. 717 e 4333 del 2002; n. 10598 del 2003);

- 4. l'inserimento delle disposizioni in esame in un contesto normativo alquanto articolato e complesso dal quale emerge con chiarezza l'intento del legislatore di agevolare i soggetti residenti nelle zone terremotate mediante la fruizione, nell'immediato ed in via provvisoria, dell'importo delle imposte o delle ritenute gravanti sui redditi prodotti in dette zone, con successivo recupero delle stesse da parte dell'Ente impositore in forma rateizzata e dilazionata, di maggior respiro per il contribuente sotto l'aspetto finanziario;
- 5. la previsione della semplice "comunicazione" presentata secondo le "modalità e i termini" relativi alla definizione (art. 5 D.L. n. 162/2008) stabiliti con il surrichiamato Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da tutti i soggetti che avevano la residenza, il domicilio, la sede legale od operativa nel territorio delle regioni Molise e Puglia, colpito agli eventi sismici del 31 ottobre 2002, e che, a seguito dei predetti eventi, si sono avvalsi della sospensione dei termini, che sembra dimostrare la maggiore rilevanza attribuita al momento del versamento (rectius, pagamento) delle somme dovute per la definizione rispetto alla formalità dell'adempimento della richiesta (contenuta, in sostanza, nell'apposito modulo approvato per la comunicazione da effettuare all'Ente impositore), non escludendo che l'eventuale adempimento possa essere omesso e eseguito in ritardo e fatta salva la previsione della corresponsione di interessi o l'irrogazione di sanzioni per i mesi

evidentemente successivi e diversi da giugno, luglio, agosto e settembre

del 2009 (art. 25, co. 5-bis, D.L. n. 78/2009, conv. in L. n. 102/2009);

6. che il dato normativo induce a ritenere complessivamente che il

pagamento del tributo, nella più mite misura prevista, non costituisca

affatto una semplice modalità di esecuzione della definizione agevolata

ma rappresenti invece la condizione o il presupposto imprescindibile ai

fini della concessione del beneficio, riscontrando in termini fattivi e

concludenti la comunicazione del contribuente volta a definire la vicenda

tributaria.

Questa Sezione ritiene, infine, che la risposta all'ultimo quesito (lett. d)

sia insita nell'interpretazione del dato testuale dei decreti del Ministero

dell'Economia e delle Finanze 14 e 15 novembre 2002, richiamati in

premessa, non contraddetto dalle norme sopravvenute in materia,

secondo cui la sospensione dei termini comprende "sia gli adempimenti

che i versamenti tributari", con questo lasciando chiaramente intendere

che l'agevolazione riguardi gli esercizi d'imposta per i quali risultavano

ancora "pendenti" nel periodo di sospensione non solo gli adempimenti

ma anche i pagamenti, in un momento nel quale si verifica un

depauperamento delle risorse finanziarie del contribuente accompagnato

da un maggior sacrificio da sopportare ed intenso sforzo di ripresa,

proprio la condizione che il legislatore ha inteso salvaguardare attraverso

gli strumenti di protezione di sospensione dell'imposta e di minor

prelievo fiscale in considerazione dalla calamità naturale verificatasi.

La Sezione

P.Q.M.

Nelle considerazioni suesposte è il parere di questa Sezione.

Così deciso in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2010.

I Magistrati relatori

Il Presidente

(Cons. Silvio Di Virgilio) f.to (Casaccia Avv. Mario)

f.to (Dott. Gennaro Di Cecilia)

f.to (Dott. Luigi Di Marco)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 9 aprile 2010.

Il Sostituto del Funzionario Preposto al Servizio Amministrativo f.to (dott. Giuseppe IANNELLA)